

Crono Rinnovabili S.r.l.

Crono Rinnovabili S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

Spett.le

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22

00153 Roma

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 Roma – Italia

PEC uscm@pec.governo.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

E pc

Spett.le

Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro della Cultura

PEC udcm@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Segretariato Regionale del MiC della Basilicata

PEC sr-bas@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

PEC sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia

PEC sr-pug@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

PEC sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Al Servizio II della DG ABAP –
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
PEC dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Al Servizio III della DG ABAP –
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
-Ufficio Compatibilità Ambientale
PEC ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Spett.le

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
PEC ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Spett.le

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Milano, 24 aprile 2024

Prot. n: CRN20240424-O-047

Oggetto: [ID_ VIP: 7321) MONTEMILONE (PZ) -VENOSA (PZ): impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Longa" da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ) avente potenza nominale pari a 61.6 MW.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: Crono Rinnovabili S.r.l

Riscontro al Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR con prot. numero MIC|MIC_SS-PNRR|16/02/2023|0002223-P del 16/02/2023, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 23021 del 17/02/2023.

In allegato alla presente si trasmette la nota di riscontro al parere tecnico istruttorio citato in oggetto.

Cordiali Saluti



Crono Rinnovabili S.r.l.

[ID_ VIP: 7321) MONTEMILONE (PZ) -VENOSA (PZ): impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Longa" da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ) avente potenza nominale pari a 61.6 MW.

Riscontro al Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR con prot. numero MIC|MIC_SS-PNRR|16/02/2023|0002223-P del 16/02/2023, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 23021 del 17/02/2023.

1 Premessa

La presente relazione viene prodotta in risposta al Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR (MIC|MIC_SS-PNRR|16/02/2023|0002223-P del 16/02/2023, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 23021 del 17/02/2023).

2 Valutazione degli aspetti percettivi e di inserimento paesaggistici del progetto

Con riferimento agli aspetti connessi alla percettività dell'impianto di progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si premette che la Regione Basilicata risulta essere una delle regioni più ventose d'Italia. Un'iniziativa eolica ha senso, solo, se presentata in un territorio dove la risorsa eolica è importante, motivo per cui in Basilicata sono presenti numerosi progetti eolici.

In particolare, l'area vasta in cui è prevista la localizzazione dell'impianto accoglie già da decenni le trasformazioni paesaggistiche indotte dall'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul proprio territorio, risultando perfettamente in grado di assorbire l'impatto derivante dall'inserimento di questa tipologia di impianti, in quanto la sua dimensione storica e culturale contemporanea è riuscita ad evolversi di pari passo con l'instaurarsi delle tecnologie rinnovabili sul proprio territorio; per cui anche la percezione del paesaggio si è gradualmente trasformata nel tempo adattandosi ai tempi di questa evoluzione.

Il progetto in esame è facilmente assorbibile dal territorio non soltanto per le motivazioni appena espresse, ma soprattutto perché esso è stato progettato tenendo in viva considerazione tutte le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia ambientale e paesaggistica (Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010, PLEAR Basilicata, PPR, LR 54/2015, ecc.), al fine di ottenere il miglior inserimento possibile nel paesaggio, in armonia con le emergenze territoriali e rispettoso degli allineamenti e della vincolistica, in accordo con l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui: «(...) *La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (...)*» (cfr. Sent. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1201/2016, Sent. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3696/2020, Sent. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2983/2021).

Nonostante l'elevato numero di turbine presenti nell'area vasta indagata, la Società attenta alle tematiche paesaggistiche, nella definizione del layout ha svolto tutte le opportune analisi in modo da valutare l'inserimento nel paesaggio e la loro percezione nel contesto territoriale, ponendo in essere tutte le mitigazioni possibili per scongiurare l'effetto selva e attenuare l'impatto visivo. A questo scopo sono state adottate tecniche di progettazione che consentono di controllare l'"emergenza visiva", in modo da non disturbare la lettura scenica del paesaggio. Tutti questi aspetti sono stati attentamente valutati all'interno dei numerosi elaborati redatti:

- **F0375-B-R02-A_A.17.2_Studio di Impatto Ambientale;**
- **F0375-C-R02-A_A.19.0_Relazione specialistica sulla componente paesaggio;**
- **F0375-C-T01-A_A.19.1 - Carta dell'intervisibilità;**
- **F0375-C-T02-A_A.19.2_Carta dell'intervisibilità cumulata;**
- **F0375CT05A_A.19.5 - Mappa dell'impatto paesaggistico con wtg in itinere;**
- **F0375-C-T05-A_A.19.5_Mappa dell'impatto paesaggistico;**
- **F0375-C-T06-A_A.19.6_Fotoinserimenti.**

Di tutti gli studi analitici condotti, nonché delle argomentazioni a supporto non vi è traccia nel Parere della SS PNRR.

Negli elaborati appena citati è stato attentamente analizzato l'impatto causato dall'inserimento dell'impianto anche in relazione agli aerogeneratori presenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione. A tale scopo sono state redatte carte di intervisibilità e fotoinserimenti da tutti i punti di notevole interesse, per ognuno dei quali è stato calcolato l'indice di Impatto paesaggistico, sia per il solo impianto di progetto che in relazione al cumulo con gli altri impianti. Occorre chiarire che la valutazione della co-visibilità non può basarsi sulla semplice constatazione della loro compresenza nell'area vasta. Così come Il semplice affermare che sia possibile vedere un

aerogeneratore non ha nulla a che vedere con le complesse analisi che vengono effettuate per la stima dell'impatto visivo e della compatibilità progettuale. Le analisi svolte hanno tenuto conto di numerosi fattori tra i quali: naturalità del paesaggio, qualità dell'ambiente percettibile, presenza di vincoli, percettibilità dell'impianto, fruizione del bene, affollamento dell'impianto di progetto in relazione agli altri impianti presenti. Le indagini effettuate, attraverso parametri che hanno lo scopo di oggettivare quanto più possibile la definizione dell'impatto, hanno dimostrato che **l'impatto paesaggistico dovuto all'inserimento dell'impianto di progetto, anche in relazione al cumulo con gli altri impianti è sempre medio-basso.**

Le carte di intervisibilità prodotte mostrano chiaramente come l'incidenza dell'impianto di progetto in relazione alla visibilità esistente possa essere considerata trascurabile. Nella scelta del layout si è tenuto conto della presenza degli altri impianti, difatti come si può facilmente osservare dalle numerose cartografie presentate, il layout di progetto può essere suddiviso in due distinti gruppi, uno più a nord composto dalle turbine T6-T7-T8-T9-T-10-T11 ed uno più a sud composto dalle turbine T1-T2-T3-T4-T5. In entrambi i casi gli aerogeneratori si pongono in continuità con gli impianti esistenti, inserendosi nello skyline formato dagli altri parchi eolici per cui non costituiscono motivo di rottura della visuale. Quanto detto è suffragato dalle numerose fotosimulazioni effettuate.

Preme sottolineare, inoltre, che il D.Lgs. n. 152/2006, all'Allegato VII che stabilisce i contenuti del SIA, al p.to 5, lett. e), riguardo all'analisi dell'impatto cumulativo con progetti "altri" riporta: *Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:... e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.*"

Concetto ribadito per ben due volte al par. 2.3.3 "Interazione opera ambiente" dalle Linee Guida SNPA 28 del 2020 - Norme Tecniche per la redazione dei SIA:

*Sulla base delle valutazioni effettuate per ciascuna delle tematiche ambientali, tenuto conto anche delle interazioni tra gli stessi, deve essere effettuata la valutazione complessiva, qualitativa e quantitativa, degli impatti sull'intero contesto ambientale e della sua prevedibile evoluzione. Gli impatti, positivi/negativi, diretti/indiretti, reversibili/irreversibili, temporanei/permanenti, a breve/lungo termine, transfrontalieri, generati dalle azioni di progetto durante le fasi di cantiere e di esercizio, **cumulativi rispetto ad altre opere esistenti e/o approvate**, devono essere descritti mediante adeguati strumenti di rappresentazione, quali matrici, grafici e cartografie. **Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati** deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. (...)*

La Sentenza del Consiglio di Stato 11 settembre 2023, n. 8260 fa definitiva chiarezza sulla questione: «(...) **l'argomentazione (...) incorre nell'errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al Testo unico dell'ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati". (...)**».

Pertanto, seppur non tenuta, la Scrivente ha comunque condotto un'accurata analisi degli impatti cumulativi, considerando oltre agli impianti esistenti ed autorizzati, anche quelli ancora in iter autorizzativo, dimostrando, comunque, che l'impatto può essere considerato basso.

Sulla scorta di quanto finora rappresentato, si riprende il richiamo operato a pag. 13 del Parere relativamente alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10/09/2010 che, in, particolare alla Parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio" al punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare alla lettera e) «**una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio**» (enfasi aggiunta).

A tal proposito, si fa presente che nella Delibera del 03 dicembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento di proroga della VIA-VAS relativo al progetto "Parco eolico Montemilone" della Società Milonia S.r.l.¹ (Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 4184) da 20 aerogeneratori, localizzato in agro del Comune di Montemilone, **situato nella medesima area vasta in cui è localizzata l'iniziativa progettuale in parola**, la PCdM asseriva: «(...) **L'area vasta di riferimento costituisce, nei fatti e da diverso tempo, un polo energetico.**» (enfasi aggiunte).

Quanto dichiarato dalla PCdM avvalorava la scelta progettuale operata dalla Proponente esposta precedentemente, che è consistita proprio nell'aver tenuto conto della specificità del territorio comunale quale conclamato "polo energetico" per la localizzazione del proprio progetto, perseguendo esattamente le finalità di cui alla lett. e) della Parte IV delle LG al D.M. 10/09/2010 ai fini di un corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

Occorre oltretutto evidenziare che la scelta localizzativa è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, che con Parere n. 103 del 15/12/2022 (Prot. 0010174 del 22/12/2022) ha espresso **parere favorevole** al progetto circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenze ambientali negative e significative dell'opera in parola, anche con riferimento agli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area; nonché l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Per di più, giova ritornare sulle ragioni con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri prorogò nel 2021 i termini di validità del parere di VIA in favore della summenzionata iniziativa della ditta Milonia S.r.l. con cui la PCdM è stata chiamata a dirimere il contrasto tra le posizioni del MIC e del MiTE in relazione ad un progetto incidente esattamente la stessa area oggetto del Parere che si riscontra.

¹ Con Decreto del MiTE DM-2022-0000119 del 16/03/2022 il progetto ha ricevuto proroga di 4 anni del termine di validità del provvedimento di VIA della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 1469 del 14 novembre 2013, come modificata dalla D.G.R. n. 1618 del 29 dicembre 2014, nel rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico regionale per l'ambiente della Regione Basilicata di cui al parere reso nella seduta del 23 settembre 2013.

La Presidenza chiari e concluse che dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, **condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della Transizione Ecologica**; tutto ciò in ragione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) che ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con fonti rinnovabili.

In questa prospettiva, appare del tutto anacronistica -oltreché frutto di mera ideologia- la posizione della Soprintendenza ove, a p. 11 del Parere, dichiara: «(...) *dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo (...)*» annoverando motivazioni completamente prive di spessore e di sostanzialità per arrivare a sostenere l'incompatibilità paesaggistica di progetto già inserito all'interno di un acclarato polo energetico; e ancora, a pag. 12 sugella le proprie tesi spingendosi oltre, fino ad affermare che: «(...) *in tema di vulnerabilità del paesaggio, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico (...)*» (enfasi aggiunta)

E ciò, si badi, all'apice di un periodo storico caratterizzato da profondi sconvolgimenti climatici causati dal surriscaldamento globale e di una gravissima crisi geo-politica ed energetica in atto.

Infine, non di minore rilevanza, secondo il parere della Proponente, è la Delibera 1444 del 10 novembre 2015 "Rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilità ambientale e dell'Autorizzazione Paesaggistica relativamente al Progetto per la Costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse, da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ)", rilasciato dal Dipartimento Ambiente, Territorio ed infrastrutture, Opere Pubbliche e trasporti della Regione Basilicata in favore della Società Tozzi Renewable S.p.a, per un progetto eolico presentato sulla medesima area del progetto proposto dalla Scrivente, per un intervento non più realizzato per il quale il provvedimento risulta decaduto, in cui l'area è stata definita a **Naturalità debole**.

Quanto emerso dalla valutazione condotta nel 2015 trova riscontro nelle indagini effettuate in epoca recente per l'opera in progetto, ampiamente argomentate negli elaborati ambientali ed

oggetto di attenta valutazione e riscontro positivo da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, che con Parere n. 103 del 15/12/2022 (Prot. 0010174 del 22/12/2022) ha espresso **parere favorevole** al progetto circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenze ambientali negative e significative dell'opera in parola.

Nella Deliberazione si legge, ancora: «(...) *Il paesaggio che contraddistingue il sito di intervento, infatti, è caratterizzato complessivamente da aree destinate all'agricoltura (...) I manufatti architettonici presenti, molto semplici, sono costruiti in prevalenza da aziende agricole solo in parte abitate, da magazzini e depositi per gli attrezzi. Le abitazioni, di numero limitato, costituiscono per lo più seconde case che vengono abitate d'estate.*

L'unico manufatto di grande pregio è quello già ampiamente citato della Masseria Torre di Quinto, distante ben più di 1000 m dagli aerogeneratori.» (enfasi aggiunta).

La valutazione del rapporto d'intervisibilità col bene architettonico della Masseria Torre di Quinto è oggetto di una trattazione dedicata nel paragrafo successivo.

2.1 Valutazione agli aspetti percettivi dell'impianto dalla Masseria Torre di Quinto in Montemilone

Con riferimento al Bene Monumentale "Masseria Torre di Quinto" (cod._r BCM 255d, id ViR 208066), rispetto alla quale la Soprintendenza reclama la completa visibilità dell'impianto di progetto rispetto al bene architettonico, a pag. 22 del Parere si dichiara che: «(...) *il parco in progetto risulta prossimo alla Masseria Torre di Quinto (...)*» e ancora, a pag. 23 viene riferito che: «(...) *La masseria è collocata a poca distanza da una delle serie di aerogeneratori, in particolare lungo la linea di connessione alle torri 6 e 7, a 155 metri dalla strada, a 1030 metri dalla torre più prossima, la n.6.*».

Al riguardo si segnala innanzitutto che le formulazioni utilizzate dalla SS PNRR sono fortemente fuorvianti, laddove il posizionamento dell'aerogeneratore n. 6 a una distanza di 1,030 km dal bene architettonico esclude che si abbia a che fare con la "prossimità del parco" e con "la poca distanza" dal bene stesso.

Inoltre, è evidente che la Soprintendenza si sia limitata ad esprimere il concetto di impatto visivo basandosi sulla mera visibilità dal bene monumentale senza tener, in alcun modo, conto delle accurate valutazioni (riportate nel paragrafo precedente) condotte in seno alle analisi percettive degli stati di fatto e di progetto dal Bene Monumentale (cfr. elaborato F0375-C-R02-A_A.19.0_Relazione specialistica sulla componente paesaggio), in cui la Proponente ha sostenuto, senza ricevere alcuna confutazione, che nel confronto tra stato di fatto e stato di progetto è emerso come l'indice di visibilità e percepibilità dell'impianto (VI), valutato dalla "Masseria Torre di Quinto" sia **molto basso (1)**, e che l'alterazione del paesaggio dal Bene dovuta all'impianto può ritenersi di bassa sensibilità e di bassa magnitudine.

Inoltre, sempre nell'elaborato F0375-C-R02-A_A.19.0_Relazione specialistica sulla componente paesaggio la Proponente, nel rilevare l'assenza di interferenza diretta con gli aerogeneratori e con il cavodotto e la corretta distanza delle opere di progetto dal Bene, **dichiarava di impegnarsi**

a realizzare interventi di compensazione, valorizzando e schermando il bene interessato attraverso il recupero e la piantumazione di specie arboree locali, al fine di rendere fruibile l'immobile in futuro.

Preme rilevare che la visibilità dell'impianto di progetto dalla Masseria Tor di Quinto non implicherebbe comunque un impatto paesaggistico e non produrrebbe affatto, come conseguenza logica e immediata, la compromissione del bene; ciò anche in virtù delle motivazioni dell'istituzione del vincolo sul bene architettonico operate ai sensi dell'ex L. 1089/39. I motivi della tutela della masseria, infatti, non sembrano affatto connessi alla panoramicità dei luoghi o alla fruizione dello scenario paesaggistico locale che sarebbe possibile scorgere dall'edificato, ma sarebbero da ricercarsi unicamente nel valore etno-antropologico che l'evento storico risalente al periodo post-unitario ivi accaduto rappresenta per la memoria dei luoghi. Evento connesso a un fenomeno sociale, economico e con risvolti politici passato alla storia con il nome di Brigantaggio. Nell'aprile del 1861, infatti, la masseria fu teatro dello scontro tra il maggiore Giuseppe d'Errico e la banda dei briganti capeggiata da Pasquale Domenico Romano, detto il Sergente Romano di Gioia del Colle. Ebbene, considerata la specificità del valore e delle motivazioni di tutela del bene, non è difficile comprendere che se da una parte è pacifico che qualsiasi intervento debba attenersi alle disposizioni imposte dal Legislatore volte alla tutela diretta e indiretta della Masseria, dall'altra *«l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone.»* (cfr. Sent. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8167/2022).

A queste considerazioni si aggiunga che in entrambi i fotoinserti presentati (uno per il gruppo a nord ed un secondo per quello a sud), si nota come l'impianto si colloca in un contesto già avvezzo alla presenza di turbine eoliche. Le turbine di progetto non alterano le qualità visive della scena, che rimangono quelle tipiche di un ambiente rurale con tratti sinantropici. La masseria, inoltre, si trova, attualmente, in uno stato di abbandono e risulta difficilmente accessibile.

Si riportano alcuni passaggi della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8167/2022 laddove afferma (enfasi aggiunte): *«(...) I beni culturali sono radicati nello specifico luogo in cui, nelle epoche passate, furono ideati e realizzati. Influenzando la "cornice" ambientale sull'aspetto esteriore e sulla capacità di tramandare il «valore tipico» di cui è portatrice ogni testimonianza materiale avente valore di civiltà, l'intervento pubblico contempla uno specifico regime di salvaguardia territoriale delle zone circostanti e limitrofe.*

Le «prescrizioni di tutela indiretta» – previste dall'art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel quale è confluita, con espressioni letterali largamente coincidenti, la fattispecie sostanziale disciplinata dapprima all'art. 21 della legge n. 1089 del 1939 e poi all'art. 49 del decreto legislativo n. 490 del 1999 – hanno la funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell'immobile principale (gravato da vincolo "diretto").

L'amministrazione, in particolare, «ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia

danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro» (così il già citato art. 45 del d.lgs. 42 del 2004).

(...) *La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma **non ne legittima una concezione 'totalizzante' come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.***

Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. (...)».

Tanto premesso, e considerata l'ampia trattazione condotta dalla Proponente in merito al rapporto d'intervisibilità tra l'impianto di progetto e il bene tutelato, risulta dimostrato con ogni evidenza che nessun componente dell'impianto proposto possa concretamente "mettere in pericolo l'integrità" del bene culturale immobile, o possa danneggiarne "la prospettiva o la luce" o ne possa alterare "le condizioni di ambiente e di decoro".

Di conseguenza, nessuna delle corrette cautele previste dal Legislatore riguarda il progetto in esame, che, anzi, si pone ad adeguata distanza di tutela dal bene indicato.

3 Sul rapporto del progetto con il tema del consumo di suolo

A pag. 15 del Parere si legge: «(...) *il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che: la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità (...)*», e ancora: «(...) *il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante: (...) il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico) (...)*».

L'occupazione di suolo legata alla realizzazione e all'esercizio di un parco eolico può essere considerata trascurabile in virtù dello sviluppo prevalentemente verticale che caratterizza questa tipologia di fonte rinnovabile. L'effettiva occupazione di suolo in fase di esercizio è limitata all'area della fondazione e ai brevi tratti di raccordo tra gli aerogeneratori e le strade esistenti. In tema di limitazione/perdita d'uso del suolo, la Proponente rileva che si prevede l'utilizzo di circa 4,6 ha di suolo. In particolare, si tratta di un'area quasi esclusivamente agricola, corrispondente allo 0.02%

della superficie agricola compresa entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori, 0.40% entro il raggio di 650 m dagli aerogeneratori.

Dal punto di vista ambientale e conservazionistico, tali ambienti hanno sensibilità ecologica e fragilità ambientale variabili tra molto bassa a bassa nella gran parte dei casi (ISPRA, 2013).

Infine, si rappresenta che l'utilizzo di aerogeneratori di potenza pari a 5.6MW è in grado di garantire un minor consumo di territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili nonché una riduzione dell'effetto derivante dall'eccessivo affollamento grazie all'utilizzo di un numero inferiore di macchine, peraltro poste ad una distanza maggiore tra loro. (cfr. elaborato F0375-B-R02-A_A.17.2_Studio di Impatto Ambientale).

Preme, tuttavia, ricordare che tale aspetto, di natura ambientale, esula dalle competenze di Codesto Spettabile ente e risulta essere già stato valutato positivamente dagli enti competenti in materia.

4 Presunta interferenza del tracciato del cavidotto MT con i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04

Riguardo l'attraversamento dei corsi d'acqua "Valle Cornuta", "Vallone ,Melito" e "Torrente Vallone Santa Maria-San Nicola- il Loconcello" preme evidenziare che per la posa in opera del cavidotto interrato trova applicazione il D.P.R. 31/2017, punto A.15 dell'Allegato A., Al punto 15 di tale allegato si legge, infatti: *"fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;"*.

Per comprendere meglio come sarà effettuata la realizzazione del cavidotto di progetto in corrispondenza delle interferenze rilevate ed al fine di applicare il D.P.R. 31/2017 punto A, è stata elaborata specifica planimetria, che oltre ad evidenzia il tracciato interrato del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la sottostazione elettrica, riportando le interferenze con i corsi idrici e le relative modalità di risoluzione delle stesse (cfr F0375-A-T24-A_A.16.a.20_Planimetria con individuazione di tutte le interferenze).

5 Coerenza del progetto con la L.R. Basilicata 54/2015

Riguardo la verifica di coerenza del progetto con la L.R. Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010” ed alle interferenze con le categorie individuate dalla medesima legge, si premette che la localizzazione degli impianti a fonte rinnovabile in aree e siti non idonei non preclude una conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica (cfr. paragrafo 17.1 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, e pag. 17 del Parere n. 103 del 15/12/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE (Prot. 0010174 del 22/12/2022), essendo ormai consolidato l’orientamento giuridico secondo il quale tali interferenze non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione degli impianti FER, ma piuttosto andrebbero sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in esame.

Inoltre, a differenza delle aree e dei siti non idonei stabiliti dal P.I.E.A.R., in cui non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, le aree e i buffer istituiti dalla succitata legge regionale 54/2015 sono aree in cui l’installazione di impianti rinnovabili sono da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio, ma non pregiudicano a priori una loro esclusione avendo pacificamente portata indicativa e non vincolante.

Nel proprio Parere, la Soprintendenza Speciale, con riferimento agli aspetti percettivi sulla visibilità dell’impianto dalla Masseria Torre di Quinto, si limita a riportare: «(...) *Masseria Torre di Quinto - D.M. del 08/10/1992, nel buffer di 3 Km indicato dalla L. R. 54/2015, ricadono gli aerogeneratori da T5 a T11 (...)*» (cfr. pag. 18 del Parere), anziché: «(...) *ben sei turbine sarebbero collocate all’interno del buffer individuato dalla L.R. 54/2015.*» (cfr. pag. 22 del Parere), senza entrare nel merito di una valutazione

Nel caso del progetto in esame, nell’elaborato **F0375-B-R02-A_A.17.2_Studio di Impatto Ambientale** sono state verificate le eventuali interferenze ai sensi dell’allegato C alla medesima legge “Aree e siti non idonei - d.m. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti)”, rimandando le valutazioni di dettaglio allo specifico Allegato 1- “Quadro riepilogativo delle aree non idonee”, riportato nello studio per una dettagliata valutazione di tutte le seguenti interferenze dirette per gli aerogeneratori, il cavidotto, e la sottostazione elettrica.

In fase di valutazione degli impatti paesaggistici si è tenuto conto della presenza di tutte le aree non idonee presenti nel buffer di 10 km dagli aerogeneratori. Nonostante l’impianto risulti parzialmente interferente con alcune aree indicate come non idonee dalla L.R. Basilicata 54/2015, la bassa visibilità e percettibilità risultante dalle elaborazioni GIS e dai modelli di valutazione utilizzati è tale da risultare comunque compatibile con il contesto di riferimento, in virtù di impatti più che accettabili nei confronti delle componenti paesaggistiche più sensibili.

Il generico richiamo operato dalla Soprintendenza ai 3 km da tenersi con l'opera di progetto rispetto al Bene Monumentale fissato dalla L.R. 54/2015, rievoca immediatamente un'analoga situazione, questa volta riferita alla distanza di 5 km dai centri storici da tenersi per gli impianti eolici, sulla quale il TAR Basilicata con Sentenza n. 103/2021 aveva già avuto modo di esprimersi in maniera incontrovertibile, deducendo che: «(...) *Così delineati i parametri rilevanti, emerge evidente l'aporia tra quanto previsto dalle "linee guida nazionali", ovverosia la necessità di individuare ben determinate e specifiche aree ritenute "non idonee", con puntuale descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate, e quanto invece recato sul punto dalla legislazione regionale, ovverosia un generico e apodittico riferimento a tutti i centri storici, con un elevatissimo "buffer" di cinquemila metri, senza alcun riferimento alle circostanze del caso concreto (...)*»; e ancora: «(...) *Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i Siti non idonei non permette invece che le regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)*» (in termini, Corte cost. n. 286 del 2019, cit.).(...)

Dunque, le conclusioni alle quali perviene la Proponente non possono che essere perfettamente allineate a quelle già espresse dal TAR Basilicata nella succitata sentenza, secondo le quali i dettami della disposizione regionale non può che sfociare nel senso che il "buffer" di 3 km dai beni monumentali rappresenta solo una "soglia di maggiore rilevanza del bene protetto", ferma restando l'ineludibile necessità di adeguata e concreta istruttoria che dia conto, caso per caso, delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità.

Nella specie, al contrario, il Parere in esame non reca alcun "diniego costruttivo", né individua quelle condizioni atte a "superare il dissenso". In sostanza, manca quella "congrua motivazione", vieppiù d'obbligo nei casi di cd. "dissenso assoluto" ove, come nel caso del progetto della Proponente, si è chiamati a valutare un progetto a interferenza diretta zero in un'area che, secondo la stessa Presidenza del Consiglio «*costituisce nei fatti e da diverso tempo un polo energetico*» e nella specifica area è stato acclarato che «*nella comparazione degli interessi coinvolti*» debba considerarsi «*prevalente l'interesse dell'incremento dell'energia da fonte rinnovabile*».

6 Verifica operata rispetto alle aree idonee di cui alla lettera c-quater del c. 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021

Dalla verifica effettuata dalla stessa SS PNRR, ai sensi della lettera c-quater del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 sul progetto eolico in esame, questa ha rilevato come «(...) *l'impianto non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti*

rinnovabili, poiché lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.».

In merito al suddetto punto, va innanzitutto evidenziato che, il più recente D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'art. 47, comma 2.1, riduce la fascia di rispetto di 7 km, sopramenzionata, a 3 km, per gli impianti eolici.

Alla luce dell'aggiornamento normativo, si fa presente che di tutti i beni architettonici elencati, come presunta interferenza, dalla SS, solamente la Masseria Tor di Quinto ubicata nel comune di Montemilone rientra in un buffer di 3 km dagli aerogeneratori di progetto. La compatibilità dell'intervento con il suddetto bene è stata ampiamente valutata negli elaborati progettuali richiamati al punto 2.1 della presente nota.

La stessa considerazione risulta valida per i beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e 4 lettera g, ricadenti nei comuni di Venosa, Palazzo San Gervasio e Lavello.

Il citato decreto fornisce un elenco di aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al solo fine di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi per gli impianti ricadenti in dette aree, per i quali, come è riportato al successivo art. 22, valgono le seguenti disposizioni: “ *a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante (...) b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.*”

Tuttavia, pur assumendo valide le stesse fasce di rispetto di 7 km previste nella formulazione del D.Lgs. 199/2021 ante modifiche apportate dal DL n. 13/2023, si rammenta che ai sensi del co. 7 del succitato art. 20 del D.Lgs. 199/2021 «**Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.**».

Senza contare il fatto che la localizzazione degli impianti a fonte rinnovabile in aree e siti non idonei non preclude una conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica (*cf.* paragrafo 17.1 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, e pag. 17 del Parere n. 103 del 15/12/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE (Prot. 0010174 del 22/12/2022)

Sulla scorta del succitato art. 20, co. 7, e nella ponderazione degli interessi coinvolti, dunque, la SS PNRR non ha tenuto conto del fatto che gli aerogeneratori del progetto in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che i corsi d'acqua di cui alla lett. c) dell'art. 142 del Codice, così come i tratturi antichi intercettati dai cavidotti (questi ultimi già compromessi dall'azione dell'uomo per il passaggio di strada di viabilità pubblica) saranno attraversati con la tecnica teleguidata "no-dig", che non prevede l'effettuazione di scavi.

Pertanto, l'ubicazione dell'impianto in area non considerata idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021, non rappresenta motivo di valutazione negativa.

7 Valutazione del rapporto del progetto con le aree protette

“In merito agli aspetti percettivi sulla visibilità dell’impianto, sempre in relazione all’ambito pugliese, i competenti uffici hanno messo in evidenza come il parco in progetto risulti prossimo alle perimetrazioni di alcuni parchi e riserve naturali e di siti di rilevanza naturalistica.” A tal riguardo si sottolinea come l’impatto di un parco eolico su siti di interesse naturalistico vada valutato in merito ad aspetti quali impatti di tipo diretto ed indiretto sulle componenti flora faunistiche, piuttosto che in merito ad impatti di tipo visivo paesaggistico. A tal riguardo, è stata, infatti, attivata apposita procedura di Valutazione di Incidenza, giudicata positivamente dal comitato tecnico di valutazione Impatto Ambientale (commissione PNRR-PNIEC).

Milano, 24 aprile 2024

Oceano Rinnovabili s.r.l.

